



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

N. 527 del 5 MARZO 2004

Oggetto: Legge regionale 26 marzo 1999, n. 10  
Nuova definizione degli interventi idraulici non sottoposti a V.I.A.  
(pubblicata sul BURV 6 aprile 2004, n. 38)

L'Assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile, di concerto con l'Assessore all'ambiente, riferisce quanto segue.

Come è ben noto l'applicazione della l.r. 26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, nel settore degli interventi di difesa del suolo si è evidenziata assai complessa e ha subito ripetuti aggiustamenti, da ultimo con deliberazione n. 566 del 10.3.2003.

Il successivo perfezionarsi delle disposizioni dettate in materia risponde al duplice scopo di garantire il rispetto di quanto previsto dalla citata l.r. n. 10/1999 e di assicurare comunque il rapido procedere di tutte quelle attività interessanti la rete idrografica e i litorali regionali che non alterano né modificano significativamente il regime idraulico e/o l'assetto dei luoghi e dell'ambiente.

Ovvio che tale obiettivo, di semplice enunciazione, nella pratica si scontra con la molteplicità di fattispecie territoriali e infrastrutturali e con la diversa rilevanza che lavori anche della stessa natura possono assumere in relazione a estensione e caratteristiche dell'intervento.

Ora, dopo circa un anno di applicazione delle ultime disposizioni, soprattutto a carico degli interventi inseriti nel piano straordinario triennale di cui all'art. 47 della l.r. n. 3/2003, si ha modo di trarre un ulteriore, più approfondito bilancio degli effetti che le disposizioni in vigore hanno prodotto sui procedimenti di approvazione dei progetti.

Va riconosciuto, infatti, che la lettura rigorosa di tali disposizioni ha dato luogo a difficoltà e incertezza applicative delle stesse, soprattutto per gli interventi idraulici di manutenzione e ripristino interessanti i corsi d'acqua regionali; difficoltà riscontrate, in primo luogo, dalle unità del genio civile che avevano redatto il progetto e dalla direzione difesa del suolo e protezione civile deputata all'approvazione del progetto stesso, ma, talvolta, anche da parte della commissione V.I.A., alla quale sono giunte, in ragione delle incertezze presenti a monte, eccessive istanze di verifica (screening) ex art. 7 della l.r. n. 10/99 per interventi dalla stessa commissione ritenuti privi di ogni rilevanza sotto l'aspetto dell'impatto ambientale.

Premesso quanto sopra, si ritiene ora, dopo la trascorsa ultima esperienza applicativa delle disposizioni riguardanti l'applicabilità della procedura V.I.A. alle opere idrauliche di cui alla citata d.G.R. 566/2003, aggiornare le determinazioni in tema di valutazione di impatto ambientale ex l.r. n. 10/99 nell'ambito delle azioni di sistemazione idraulica come segue:

- 1) Ritenuto che gli interventi sotto elencati non siano in grado di incidere sul regime delle acque né di modificare la costa e che, pertanto, non ricadano tra quelli di cui alla normativa di cui alla l.r. n. 10/99, non sono da assoggettare a procedura di valutazione d'impatto regionale:
  - tutti gli interventi di ripristino e adeguamento eseguiti in regime di somma urgenza o

- in attuazione di declaratoria di stato di emergenza, ai sensi e nei limiti delle vigenti normative;
- gli interventi rientranti nelle tipologie di cui all'all. 1, lett. m-quinquies), alla l.r. n. 10/99 riguardanti:
    - manutenzione e ripristino di manufatti e opere idrauliche esistenti;
    - opere di ingegneria naturalistica di cui alla d.G.R. n. 4003/94;
    - interventi di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idrogeologica nei limiti individuati dalla normativa per i lavori in economia;
    - scale di rimonta per pesci, rampe e bad-rock;
    - manutenzione di corsi d'acqua con ripristino delle sezioni d'alveo mediante scavi e dragaggi, anche con asporto di materiale litoide di risulta per un volume non superiore a 20.000 mc;
    - sistemazione di corsi d'acqua mediante realizzazione di soglie di fondo e rivestimenti di sponda in materiali naturali;
    - adeguamento di arginature esistenti mediante sopralzi e ringrossi;
    - diaframature di arginature esistenti per eliminazione infiltrazioni;
    - ripristino della capacità di invaso a monte di opere trasversali di trattenuta esistenti;
  - gli interventi rientranti nelle tipologie di cui all'all. 1, lett. m-octies), alla l.r. n. 10/99 riguardanti:
    - manutenzione e ripristino di manufatti e opere esistenti di difesa dei litorali;
    - ripristino del profilo trasversale del litorale ottenuto con redistribuzione della sabbia presente in loco;
    - dragaggi di foci fluviali per il ripristino dell'officiosità e/o del passo navigabile;
    - opere di difesa dall'erosione eolica in materiale vegetale o naturale;
    - interventi provvisori e reversibili con successivo ripristino.
- 2) Gli interventi diversi da quelli sopra individuati – in quanto potenzialmente incidenti sul regime delle acque ovvero sull'assetto della costa – sono da assoggettare alla V.I.A. Tuttavia, qualora, ad avviso del responsabile del procedimento, un singolo intervento comportasse una non rilevante incidenza sul contesto ambientale interessato – come sopra definita – è facoltà dello stesso responsabile richiedere la verifica di cui all'art. 7 della l.r. n. 10/99.
- 3) Le disposizioni sopra indicate si applicano a tutti i progetti riguardanti la rete idrografica regionale redatti dai vari soggetti competenti o individuati come attuatori.
- 4) Le medesime disposizioni si applicano ai progetti già pervenuti all'amministrazione regionale, in fase di istruttoria e per i quali, alla data del presente provvedimento, non sia intervenuto il parere della commissione V.I.A.; ciò, ferma restando la facoltà del responsabile del procedimento di chiedere la verifica di cui al citato art. 7 anche per i progetti in istruttoria;
- 5) Tutte le opere di difesa del suolo (di regolazione del corso di fiumi, torrenti, canali, ecc. e di difesa delle coste) realizzate da strutture regionali centrali o periferiche e da agenzie regionali, in nome e per conto dell'amministrazione regionale, qualora soggette a procedura di V.I.A., sono esenti dagli oneri di istruttoria previsti dalla l.r. n. 10/99 e dalla d.G.R. 13.4.99 n. 1042.

*(omissis)*

## LA GIUNTA REGIONALE

*(omissis)*

### **DELIBERA**

- di approvare, a modifica di quanto deliberato con provvedimento n. 566/2003, le disposizioni di cui in premessa riguardanti le modalità e i criteri applicativi della procedura di V.I.A. di cui alla l.r. n. 10/99 per gli interventi di difesa e regimazione dei corsi d'acqua e dei litorali regionali
- di far salvo quanto altro disposto con il citato provvedimento n. 566/2003
- di dare incarico alla segreteria regionale ambiente e lavori pubblici di curare l'attuazione del presente provvedimento, previa trasmissione dello stesso alla competente direzione difesa suolo e protezione civile, alle unità di progetto distretto idrografico regionale, alle unità periferiche del genio civile, alla direzione foreste ed economia montana, al servizio bonifica, ai consorzi di bonifica, ad AIPO e al Magistrato alle acque;
- di pubblicare integralmente nel BURV il presente provvedimento.